

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI  
COMUNI DELL'ALPAGO  
UNIONE MONTANA ALPAGO  
(Provincia di Belluno)

COMUNE DI ALPAGO

REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
(IUC)

Approvato con DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 28/3/2019

## Indice

### CAPITOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE

- Art.1 – Oggetto del Regolamento
- Art.2 – Il Funzionario Responsabile
- Art.3 – Accertamento
- Art.4 – Sanzioni ed interessi
- Art.5 – Ravvedimento
- Art.6 – Riscossione coattiva
- Art.7 – Rimborsi e compensazione
- Art.8 – Contenzioso
- Art.9 – Rateizzazione
- Art.10 – Disposizioni finali ed efficacia

### CAPITOLO 2 – IMU (Imposta Municipale Propria)

- Art.1 – Oggetto
- Art.2 – Presupposto impositivo
- Art.3 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
- Art.4 – Soggetti passivi
- Art.5 – Soggetto attivo
- Art.6 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
- Art.7 – Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art.8 – Riduzione base imponibile
- Art.9 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta
- Art.10 – Detrazione per l’abitazione principale
- Art.11 – Assimilazioni
- Art.12 – Agevolazioni e riduzioni
- Art.13 – Esenzioni
- Art.14 – Quota riservata allo Stato
- Art.15 – Versamenti
- Art.16 – Dichiarazione

### CAPITOLO 3 – TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)

- Art.1 – Oggetto
- Art.2 – Presupposto impositivo
- Art.3 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
- Art.4 – Soggetti passivi
- Art.5 – Soggetto attivo

- Art.6 – Base imponibile
- Art.7 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta
- Art.8 – Detrazioni per abitazione principale
- Art.9 – Esenzioni ed esclusioni
- Art.10 – Riduzioni ed ulteriori esenzioni
- Art.11 – Dichiarazione
- Art.12 – Versamenti

#### CAPITOLO 4 – TARI (Tassa sui Rifiuti)

- Art.1 - Oggetto
- Art.2 - Soggetto attivo
- Art.3 - Presupposto impositivo
- Art.4 - Soggettivi passivi
- Art.5 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art.6 - Esclusione dall’obbligo del conferimento
- Art.7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art.8 - Agevolazioni per motivi particolari
- Art.9 - Superficie degli immobili
- Art.10 - Costo di gestione
- Art.11 -Determinazione della tariffa
- Art.12 - Articolazione della tariffa
- Art.13 - Determinazione delle classi di attività per utenze non domestiche
- Art.14 - Sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
- Art.15 - Determinazione coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche
- Art.16 - Sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
- Art.17 - Dichiarazione
- Art.18 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art.19 - Occupanti le utenze domestiche
- Art.20 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art.21 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art.22 - Scuole Statali
- Art.23 – Tariffa giornaliera
- Art.24 - Tributo Provinciale
- Art.25 - Riduzione per le utenze domestiche – compostaggio domestico
- Art.26 – Riduzione per le utenze domestiche cittadini Italiani residenti all’estero (AIRE)
- Art.27 - Agevolazione per le utenze domestiche – particolari situazioni
- Art.28 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art.29 - Agevolazioni per le utenze non domestiche – rifiuti speciali assimilati
- Art.30 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art.31 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art.32 - Versamenti

# CAPITOLO 1

## DISCIPLINA GENERALE

### Articolo 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

### Articolo 2

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune, ai sensi dell'art.1 comma 692 della Legge 147/2013, con Delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti nonché dispone rimborsi.

### Articolo 3

#### ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le

sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Ai sensi dell'art. 1 comma 161 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere stati effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; **la notifica può essere altresì effettuata con invio su posta elettronica certificata.** I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto **a mezzo posta nel caso di spedizione a mezzo servizio postale o alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio in caso di spedizione a mezzo PEC.**

6. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97.

7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del C.C..

#### Articolo 4

#### SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari richiesti entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da €. 100,00 a €. 500,00.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione del 30% dell'imposta non versata o tardivamente versata. Per il tardivo versamento dell'imposta intervenuto entro 90 giorni dalla scadenza del termine di versamento ordinario, si applica la sanzione amministrativa del 5% dell'imposta tardivamente versata.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione nonché per l'omessa presentazione dei questionari sono ridotte ad un terzo (articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e ss.mm.) se entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**8. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.**

9. Non si dà corso alle operazioni di recupero quando l'ammontare dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi non superi l'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta; detto limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento (Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44).

## Articolo 5

### RAVVEDIMENTO

**1. Il ravvedimento si applica qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.**

**2. L'applicazione del ravvedimento operoso consente l'applicazione ridotta della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie.**

**a) Ravvedimento sprint. Per l'omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è determinata nella misura di 1/10 del minimo per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo (0,1%);**

**b) Ravvedimento breve: per l'omesso/tardivo versamento sanato dal 15<sup>^</sup> giorno fino al 30<sup>^</sup> giorno successivo alla data di scadenza, la sanzione è determinata nella misura di 1/10 del minimo (1,5%);**

**c) Ravvedimento medio: per l'omesso/tardivo versamento sanato dal 31<sup>^</sup> giorno e fino al 90<sup>^</sup> giorno successivo alla data di scadenza, la sanzione è determinata nella misura di 1/9 del minimo (1,67%);**

**d) Ravvedimento lungo: per l'omesso/tardivo versamento sanato successivamente al 90<sup>^</sup> giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è determinata nella misura di 1/8 del minimo (3,75%);**

**e) Ravvedimento ultra annuale: per l'omesso/tardivo versamento eseguito entro 2 anni dall'omissione o dall'errore la sanzione è determinata nella misura di 1/7 del minimo (4,29%).**

**3. La somma che il contribuente deve versare al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:**

**- l'imposta omessa;**

**- l'importo della sanzione come determinata dal precedente comma 2;**

**- gli interessi maturati giorno per giorno calcolati al tasso legale in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla data di scadenza originaria al giorno del versamento (regola del pro rata temporis).**

**4. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente, con il codice tributo identificativo dell'imposta omessa, mediante F24, barrando l'apposita casella "ravvedimento".**

## Articolo 6

### RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma solo delle sanzioni le quali, invece, sono riscosse con le gradualità imposte dall'art.68 del Decreto Legislativo 546/1992 e ss.mm.ii..

4. Non si dà luogo alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta; detto limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento (Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44).

## Articolo 7

### RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura annua pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a:

IMU - €. 12,00

TARI - €. 12,00

TASI - €. 5,00

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito di competenza del Comune nell'ambito della medesima imposta, anche relativa a periodi diversi, non prescritti. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di interessi.

5. Per l'IMU e la TASI, nel caso di aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del provvedimento urbanistico, su istanza del contribuente da presentarsi entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

## Articolo 8

### CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/12/92 n. 546 e ss.mm.ii..

**2. Il ricorso deve essere proposto al comune a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al Comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 546/92 e ss.mm.i..**

**3. Ai sensi dell'art.17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art.9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1^ gennaio 2016 il ricorso per le controversie di valore non superiore a €. 50.000,00 (valore determinato per ogni anno fiscale, considerando la sola imposta senza sanzione ed interessi), produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il responsabile della mediazione.**

**4. Con la presentazione del reclamo/mediazione i termini sono sospesi per 90 giorni durante i quali è possibile tentare una soluzione stragiudiziale della controversia. Decorso inutilmente i 90 giorni il contribuente, entro i successivi 30 giorni, deve costituirsi in giudizio mediante deposito del proprio fascicolo da cui risulta l'avvenuta notifica al comune presso la segreteria della commissione tributaria provinciale competente per territorio.**

**5. Se l'importo è pari o superiore a €. 3.000,00 (escluse sanzioni ed interessi) il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore abilitato.**

6. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. 98/11 convertito nella L. 111/11, per i ricorsi principale ed incidentale proposto avanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali, è dovuto il contributo unificato, negli importi previsti all'art.37 del D.L. 98/11 sopra richiamato e con le modalità previste dall'art.192 del D.P.R. 115/2002.

## Articolo 9

### RATEIZZAZIONE

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento in congrue rate e comunque fino a un massimo di 5, pagabili mensilmente, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e successivamente la ripartizione del pagamento fino a 3 rate pagabili mensilmente.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

3. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

## Articolo 10

### DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA



1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IUC confermato con Deliberazione n. 3 del 24/3/2016 del Commissario Prefettizio del Comune di Alpago.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
3. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia (escluse le circolari e le interpretazioni da qualunque organo provenienti).
6. Il presente regolamento unitamente alla Delibera Comunale di approvazione, deve essere trasmesso telematicamente al Ministero Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio.

<p><b>CAPITOLO 2</b></p> <p><b>IMU</b></p> <p><b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b></p>
---

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Alpago dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'art.2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm..
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Alpago assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dell'abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, e delle pertinenze della stessa.

Articolo 3

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" come definite dall'art.817 del Codice Civile, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; nel caso di unità immobiliari pertinenziali appartenenti alla stessa

categoria, il contribuente è tenuto ad individuare, previa presentazione di apposita dichiarazione, l'unità adibita a pertinenza.

c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio attività indicate all'art.2135 del Codice Civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### Articolo 4

##### SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l'ex coniuge, assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

#### Articolo 5

##### SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Alpagò relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati

gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## Articolo 6

### BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214, riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3 Commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A ABITAZIONI	5%	160
A 10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali, caserme, comunità, edifici pubblici)	5%	140
C1 (Negozzi, bar, botteghe)	5%	55
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	160
C3 C4 C5 (Laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi edifici industriali e commerciali)	5%	65
D 5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario

possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Tutti i terreni agricoli siti nel Comune di Alpagò ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della L. 27 dicembre 77 n. 984 di cui all'art.7 lettera H del D.Lgs. 504/92 e di cui all'allegato della circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993 n. 9 e per essi opera l'esenzione.

## Articolo 7

### BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Ai sensi della Legge 289/2002, art. 31 comma 20 i Comuni quando attribuiscono ad un terreno la natura di area edificabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

4. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse.

## Articolo 8

### RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, sono considerati inagibili i fabbricati che risultino oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di

pericolo dell'integrità fisica o della salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici.

Più in particolare, l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili e non all'intero edificio.

Pertanto si intendono tali i fabbricati o le unità che necessitino di interventi di restauro e di risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), c), d), f) del Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o a persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o a persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o a persone.

## Articolo 9

### DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 in base alla quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e ss.mm.; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico e i suoi effetti retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.
3. L'aliquota base fissata per legge nella misura dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o diminuzione da un minimo dello 0,46 per cento (4,6 per mille) a un massimo dell'1,06 punti percentuali (10,6 per mille).
4. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze fissata allo 0,4 per cento può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
5. L'aliquota base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:

- degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del DPR 917/86;
- nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- nel caso di immobili locati.

## Articolo 10

### DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune, non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

## Articolo 11

### ASSIMILAZIONI

1. Il Comune, nell'apposita delibera consiliare di determinazione delle aliquote può considerare direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione:
  - a. l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

## Articolo 12

### AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Con apposita delibera di fissazione delle aliquote, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti di legge, può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte rispetto all'aliquota base per le seguenti tipologie di immobili a destinazione abitativa:
  - a. Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), non ancora pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;

b. Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti ed affini ed eventuali pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, purché il parente vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente;

c. Unità immobiliari a destinazione abitativa date in locazione a titolo di abitazione principale intendendosi per tale quella di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.431/1998;

2. A partire dall'anno 2016 la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50% per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come abitazione principale, purché:

- il contratto sia registrato;

- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune del comodatario;

- il comodante non possieda altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza;

Qualora sussistano i requisiti previsti dal presente comma 2 e venga deliberata anche l'aliquota ridotta di cui al comma 1 lettera b, si applicano contemporaneamente l'abbattimento della base imponibile e l'aliquota agevolata.

3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui all'art.2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n.431, l'imposta viene determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%.

4. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo, il contribuente è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione.

### Articolo 13

#### ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b. a decorrere dal 1° gennaio 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133;

c. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime come definite dall'art. 3 del presente regolamento ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

d. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze;

e. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n.146 del 24 giugno 2008;

f. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;



g. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concessi in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139 dal personale appartenente alla carriera Prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni di variazione relativi all'IMU apposita dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

h. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

i. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

j. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

k. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

l. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

m. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

n. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

o. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 quali Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

p. immobili posseduti dagli Enti non commerciali e destinati alla ricerca scientifica.

2. Il Comune, nell'apposita delibera consiliare di determinazione delle aliquote può esentare:

a. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

c. gli immobili ed i fabbricati relative ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

## Articolo 14

### QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 380 della L. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota d'imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## Articolo 15

### VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote adottate con gli atti dell'anno precedente.
3. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termine di cui al comma 2 del presente articolo e l'ultima a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, oppure con apposito bollettino di conto corrente postale. Gli Enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessiva risulti inferiore a euro 12,00.

## Articolo 16

### DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il Decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

3. A titolo esemplificativo si elencano alcuni casi di presentazione della dichiarazione:

- Unità immobiliari che cessano di essere adibite ad abitazioni principali e viceversa;
- Acquisizione del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite (art. 540 del CC);
- Variazione del valore delle aree fabbricabili;
- Beni in locazione finanziaria "Leasing";
- Beni in comproprietà per i quali l'imposta viene versata da uno dei contitolari anche per conto degli altri;
- Beni indicati nell'art. 1117 del CC oggetto di proprietà comune per cui è attribuita un'autonoma rendita catastale per i quali l'imposta viene versata dall'amministratore anche per conto dei condomini;
- Immobili del gruppo D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- Unità immobiliari adibite a pertinenze.

4. Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

**CAPITOLO 3**  
**TASI**  
**TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Alpago dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Alpago assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

#### Articolo 4

##### SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ai fini di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%; la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### Articolo 5

##### SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Alpiago relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## Articolo 6

### BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art.13 del Decreto Legge 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii. come previsto agli articoli 6, 7, 8 parte IMU del presente regolamento.

## Articolo 7

### DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.

3. L'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, per ciascuna tipologia di immobile l'aliquota può essere aumentata fino ad un massimo dello 0,8 per mille. In tal caso l'incremento di gettito deve finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale.

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.

6. Il Consiglio Comunale con delibera di cui al comma 1 del presente articolo provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

7. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

## Articolo 8

### DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## Articolo 9

### ESENZIONI **ED ESCLUSIONI**

1. Sono esenti dalla TASI:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni: sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche da cui non derivi alcun reddito;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile – destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di ricerca scientifica, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall'art.91 bis del D.L. 1/2012;

**2. Ai sensi della Legge 208/2015 sono escluse dall'applicazione della TASI le abitazioni principali come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, ivi comprese le pertinenze nei limiti stabiliti dallo stesso comma 2, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'esclusione dalla TASI opera anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale. In quest'ultimo caso, l'imposta è dovuta solo dal possessore che verserà l'imposta nella misura di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente Regolamento.**

**3. Si considerano equiparate alle abitazioni principali e quindi escluse dall'applicazione della TASI:**

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;**
- c) la casa coniugale e le relative pertinenze, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;**

**d) l'unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;**

**e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;**

**f) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.**

## Articolo 10

### RIDUZIONI ED ULTERIORI ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

## Articolo 11

### DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

## Articolo 12



## VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente.
2. La TASI viene riscossa dal Comune, che può provvedere ai fini di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. In caso di mancato invio dei modelli di pagamento precompilati da parte del Comune, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate, delle quali la prima entro il 16 giugno pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni per l'anno precedente; la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata.
4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.
7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

**CAPITOLO 4**  
**TARI**  
**TASSA SUI RIFIUTI**

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina nel Comune di Alpago la tassa sui rifiuti d'ora in avanti denominata TARI, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013.
3. La TARI, come qui disciplinata è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla medesima. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Articolo 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse su almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oppure dall'invio di comunicazioni equipollenti (CILA o SCIA).

#### Articolo 4

##### SOGGETTI PASSIVI

1. L'imposta è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### Articolo 5

##### ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in fabbricati;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) fabbricati non agibili e le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dell'esecuzione dei lavori;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

h) le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici dei locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;

i) le superfici destinate a sale di esposizione di museo;

j) le superfici dei locali municipali;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## Articolo 6

### ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

## Articolo 7

### ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal vigente Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani e assimilati.

## Articolo 8

### AGEVOLAZIONI PER MOTIVI PARTICOLARI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare unitamente all'approvazione delle tariffe ulteriori agevolazioni ed esenzioni.
2. La copertura delle agevolazioni di cui al comma precedente avviene attraverso apposite autorizzazioni di spesa con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

## Articolo 9

### SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 647 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Fermo restando la possibilità per gli uffici di applicare la misura dell'80% della superficie catastale in sostituzione della superficie calpestabile, qualora rilevabile.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

## Articolo 10

### COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 nr. 36. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dall'autorità competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

## Articolo 11

### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

## Articolo 12

## ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

### Articolo 13

#### DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta indicata nelle tabelle 3b e 4b del D.P.R. 158/1999.
3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune, i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle, 3b, e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile dell'imposta alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera di determinazione della tassa in sede di predisposizione di bilancio di previsione.
4. Per la struttura della tabella di attività si riporta la seguente suddivisione per classe di attività:
  1. Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto,
  2. Campeggio, distributori carburanti, impianti sportivi e magazzini senza alcuna vendita diretta,
  3. Stabilimenti balneari,
  4. Esposizioni, autosaloni, magazzini,
  5. Alberghi con ristorante,
  6. Alberghi senza ristorante, agriturismo,
  7. Case di cura e riposo,
  8. Uffici, agenzie, studi professionali, uffici pubblici,
  9. Banche ed istituti di credito,
  10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli,
  11. Edicola, farmacia tabaccaio, plurilicenze,
  12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro elettricista, parrucchiere),
  13. Carrozzeria, officina, elettrauto,
  14. Attività industriali con capannoni di produzione,

15. Attività artigianali di produzione beni specifici,
16. Ristoranti, trattorie, pizzerie,
17. Bar, caffè, pasticcerie,
18. Plurilicenze alimentari e/o miste,
19. Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari,
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
21. Discoteche, night club.

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tassa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

6. I locali adibiti a Bed & Breakfast vengono tassati con classe di attività "Alberghi senza ristorante" per la parte di superficie adibita a tale attività. La superficie anzi detta viene scorporata dalla superficie totale dell'abitazione; la parte di superficie residuale – che verrà dunque utilizzata quale abitazione di residenza del titolare dell'attività di B & B - viene tassata con tariffa domestica ad uso residente come previsto all'art. 19 del presente Regolamento.

#### Articolo 14

##### SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

L'Ente gestore del servizio ha attivato sistemi di misurazione della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze non domestiche che consistono in:

1. Numero svuotamenti effettuati, per le utenze dotate di proprio cassonetto (il cui volume varia da lt.1100 a lt. 2400);
2. Numero conferimenti effettuati presso i cassonetti sparsi sul territorio, per le utenze non domestiche dotate di chiavetta elettronica.

La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza (determinata con l'applicazione del coefficiente KD) è comprensiva di un certo numero di conferimenti prepagati, definiti con riferimento ad un coefficiente stabilito su base annua contestualmente all'adozione della delibera di determinazione della tassa in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Gli svuotamenti o i conferimenti effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati, vengono addebitati come segue:

- Dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/svuotamento – variabile a seconda del volume del contenitore) per il n. di svuotamenti in eccesso effettuati, per le utenze dotate di proprio cassonetto;
- Dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/conferimento) per il n. di conferimenti in eccesso effettuati per le utenze dotate di chiavetta che conferiscono nei cassonetti sparsi sul territorio.

Nel caso di incertezza circa il numero di conferimenti rilevati dalla chiavetta, qualora ritenuto opportuno ed effettuate le verifiche tecniche necessarie, si procede all'assegnazione di una nuova chiavetta per il monitoraggio degli effettivi scarichi, utili per il calcolo della media aritmetica mensile, rapportata ad anno degli stessi, con conguaglio degli importi risultanti nella successiva bollettazione.



Per le utenze non domestiche assoggettate al pagamento della tariffa giornaliera, di cui all'art. 23 del presente regolamento, la quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza sarà comprensiva di un certo numero di conferimenti prepagati rapportati ai giorni di occupazione.

I conferimenti effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati, verranno addebitati come segue:

- Dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/conferimento) per il n. di conferimenti in eccesso effettuati .

## Articolo 15

### DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche, sono classificati tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare occupanti l'edificio e costituenti la singola utenza e della superficie posseduta o detenuta.
2. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. I locali e le aree adibite a utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.
4. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione dell'apposita delibera tariffaria in sede di predisposizione di bilancio di previsione.

## Articolo 16

### SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE DOMESTICHE

1. L'Ente gestore del servizio ha attivato sistemi di misurazione della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze domestiche che consistono nel numero di conferimenti effettuati presso i cassonetti sparsi sul territorio, rilevati tramite la chiavetta elettronica in uso al contribuente.
2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza (determinata con l'applicazione del coefficiente KA) è già comprensiva di un certo numero di conferimenti prepagati, determinati sulla base di un coefficiente stabilito su base annua contestualmente all'adozione della delibera di determinazione dell'imposta in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
3. I conferimenti effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati, verranno addebitati come segue:
  - dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/conferimento) per il numero di conferimenti in eccesso effettuati, risultanti dalla chiavetta assegnata all'utenza.
4. Nel caso di incertezza circa il numero di conferimenti rilevati dalla chiavetta, qualora ritenuto opportuno ed effettuate le verifiche tecniche necessarie, si procede all'assegnazione di una nuova chiavetta per il monitoraggio degli effettivi scarichi, utili per il calcolo della media aritmetica mensile, rapportata ad anno degli stessi, con conguaglio degli importi risultanti nella successiva bollettazione.

Articolo 17  
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi Comunale ovvero reperibile sul sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
  - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio può invitare il contribuente a presentare questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di Gestione di servizi pubblici in esenzione da spese e diritti.
7. La variazione decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificata, per gli eventi verificatisi entro il giorno 15 del mese stesso e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata, per gli eventi verificatisi dal giorno 16 del mese.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
11. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe demografica di comunicare, a cadenza trimestrale, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza all'Ufficio Tributi.
12. E' fatto obbligo agli uffici del commercio del Comune di comunicare, a cadenza trimestrale, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi.
13. E' fatto obbligo agli uffici tecnici comunali competenti di comunicare, a cadenza trimestrale, ogni rilascio di nuove certificazioni di abitabilità ed agibilità.

## Articolo 18

### TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## Articolo 19

### OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 30 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante "non residente", se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Qualora l'unità immobiliare sia posseduta da soggetti che vivono stabilmente in istituti di ricovero e la stessa non sia utilizzata, si applica solo la parte fissa della tassa rapportata al numero di persone che occupavano l'immobile prima del ricovero.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 31, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

9. Per le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili oppure non allacciate ai servizi pubblici a rete e comunque di fatto non utilizzate, verrà applicata solo la parte fissa del tributo, rapportata al numero dei componenti risultante dal rapporto della superficie per mq. 30, arrotondato all'unità superiore.

#### Articolo 20

##### TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### Articolo 21

##### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate all'articolo 13 del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### Articolo 22

##### SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica)

resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

### Articolo 23

#### TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e incrementata del 50%.
3. Sono comprese nell'applicazione della tariffa giornaliera: Mercati, Fiere, Campi Scout e Simili.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

### Articolo 24

#### TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa comunale.

### Articolo 25

#### RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della TARI nella percentuale stabilita annualmente con la deliberazione che determina l'imposta stessa.
2. L'agevolazione di cui sopra viene concessa al contribuente che presenta apposita dichiarazione redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messo a disposizione degli interessati, nonché a seguito di sottoscrizione di idonea convenzione.
3. L'agevolazione decorre dal data di presentazione della dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

## Articolo 26

### RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)

**Ai sensi dell'art.9-bis del D.L. 28/3/2014 n.47 convertito nella L. 23/8/2014 n.80 la tariffa è applicata in misura ridotta di due terzi per l'unità immobiliare considerata adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato d'uso.**

## Articolo 27

### AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE – PARTICOLARI SITUAZIONI

1. Il Comune riconosce un'agevolazione alle utenze domestiche nel cui nucleo compaiono bambini fino a tre anni di età (come da risultanze dell'ufficio anagrafe per quanto attiene ai nuclei residenti ed in base ad autocertificazione presentata su modello predisposto dall'ufficio per quanto riguarda i nuclei non residenti) o adulti incontinenti **o adulti che per ragioni di salute sono utilizzatori di prodotti di medicazione quali sacche per stomia, placche e simili** (in base ad autocertificazione presentata su modello predisposto dall'ufficio), non conteggiando i conferimenti in eccedenza rispetto a quelli prepagati.

## Articolo 28

### RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte variabile della categoria corrispondente l'attività svolta, rapportata al periodo di occupazione o conduzione di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Per le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili oppure non allacciate ai servizi pubblici a rete e comunque di fatto non utilizzate viene applicata la parte fissa del tributo determinato dal prodotto tra la superficie dell'utenza e la tariffa parte fissa della categoria "Esposizioni, Autosaloni, Magazzini".
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

## Articolo 29

### AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

2. Il produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati a recupero, ha diritto a una riduzione della TARI consistente nell'esclusione della parte variabile della tariffa medesima relativa alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti di cui sopra.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

a) indicare nella dichiarazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, indicandone l'uso e distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulari).

### Articolo 30

#### RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

2. L'imposta è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30%, per le utenze domestiche e non domestiche poste a una distanza superiore a chilometri uno dal più vicino punto di conferimento, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa fissa e variabile nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### Articolo 31

#### CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### Articolo 32

#### VERSAMENTI

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per imposta e tributo provinciale.

2. L'ammontare dell'avviso di pagamento sarà costituito dal 60% del tributo dovuto per l'anno in corso e dal saldo dell'anno precedente.

3. L'ammontare complessivo sarà suddiviso in due rate scadenti il 16 di marzo e il 16 di settembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

4. Eventuali conguagli derivanti dalle modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno saranno calcolate ed esposte nell'avviso di pagamento successivo.
5. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 199 n. 241 (modello F24), nonché tramite bollettino di c/c postale.
6. Il pagamento della TARI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad €. 12,00.